



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail: montecchiomaggiore vi@cert.ip-veneto.net

http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
IQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per la
qualità certificato

Reg. Generale Nr. 465/2012

Montecchio Maggiore, 28 Dicembre 2012

PROROGA ORDINANZA N° 290 DEL 20 LUGLIO 2012 - MISURE DI CONTRASTO AL DEGRADO DEI COSTUMI ED ALLA DIMINUZIONE DEI LIVELLI DELLA SICUREZZA URBANA CAUSATO DALL'AUMENTO DEL FENOMENO DEL LIBERO ESERCIZIO DELLA LA PROSTITUZIONE SU STRADA

IL SINDACO

Richiamata:

- l'Ordinanza n. 290 del 20 Luglio 2012 con la quale si disponeva il divieto, sino al 31 Ottobre 2012 di esercitare la pratica della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, in qualsiasi modo esercitata, stazionando lungo la S.R n° 11 e nelle altre aree della Città comprendenti le vie contenute nel perimetro dell'area evidenziata nella planimetria allegata all'Ordinanza stessa, e riprese integralmente le premesse motivanti in essa narrate;

Ricordato:

- che analoghe Ordinanze contingibili ed urgenti emanate sin dall'autunno dell'anno 2011 da alcuni Comuni, a partire da quello di Vicenza, Creazzo, Altavilla e Sovizzo, sono state prorogate nel tempo, prevedendo la loro scadenza alla fine del mese di Aprile 2013, come nel caso di Vicenza;

Ritenuto

altresi che a seguito della decadenza della precedente Ordinanza n. 290 del 20 Luglio 2012, lo scorso 31 Ottobre 2012, si è notato un sensibile intensificarsi del fenomeno con l'aumento del numero delle prostitute presenti, vanificando di fatto gli sforzi sinora attuati tesi al recupero del degrado, anche per spostamento e concentrazione dell'offerta proveniente dagli altri Comuni di Sovizzo, Altavilla, Creazzo e Vicenza, nei quali le Ordinanze *de quo* sono ad oggi valide ed effettive, e dove si registra un soddisfacente risultato in termini di riduzione del fenomeno;

Assicurato che del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Vicenza con nota prot n. 36911 del 12 Dicembre 2012, conformemente al disposto del succitato art. 54, comma 4°, del D Lgs n. 267 del 18.08.2000;

PROROGA

sino al **30 Aprile 2013** l'Ordinanza n° 290 del 20 Luglio 2012

Ritiene opportuno precisare


- rispetto a quanto già contenuto nella citata Ordinanza n° 290/2012 che l'inottemperanza all'ordine intimato dall'Agente accertatore, già contenuto nel Verbale di contestazione amministrativa, di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie ed aree in cui vige il divieto disposto dalla presente Ordinanza, verrà sanzionata ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

L'efficacia sanzionatoria del presente atto rimarrà sospesa nei due giorni successivi all'entrata in vigore, durante i quali i trasgressori verranno informati sul contenuto del presente provvedimento, con l'obbligo di far cessare immediatamente i comportamenti vietati; la sospensione in parola non troverà applicazione nel caso in cui il trasgressore non ottemperi immediatamente all'ordine impartito dall'Agente di cessare il comportamento vietato.

Trasmette la presente ordinanza:

- Al sig. Prefetto della Provincia di Vicenza affinché disponga delle misure ritenute necessarie per il concorso alle forze della Polizia, a sensi dell'art. 54 del D.lg n. 267/2000;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Montecchio Maggiore;
- Al sig. Questore di Vicenza;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Montecchio Maggiore;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza.

Ricorda che a sensi dell'art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. In alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato.



IL SINDACO

(Adriana Cecchetti)

Adriana Cecchetti